

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO SEZIONE						1
riunita con l'intervento dei Signori:						
ו		CHIARELLI	PIERLUIGI		Presidente	-
[		FADEL	PIERANTOI	NIO	Relatore	
ا		DAL ZOTTO	GINO		Giudice	
!						
	_					
ha emesso la seguente SENTENZA						
- sul ricorso n. 173/2017 depositato il 12/04/2017  - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO nº 11320160015573080000 IRPEF-ADD.REG. 2013 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO nº 11320160015573080000 IRPEF-ADD.COM 2013 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO nº 11320160015573080000 IVA-ALT RO 2013 contro: AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - TREVISO PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 EDIF. G 31100 TREVISO  difeso da: STERNINI AVV. LORENZO VIALE MONTE GRAPPA 6 31100 TREVISO  proposto dal ricorrente:						
difeso da: SALBEGO AVV. EVA VIA BELLINI 12 35131 PADOVA PD						

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 173/2017

UDIENZA DEL

27/09/2017 ora 15:00

PRONUNCIATA IL:

27/09/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16/02/2018

II Segretario Diego Trevisum

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor • proponeva tempestivo ricorso nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione SpA avverso la cartella di pagamento notificatagli e avverso l'incorporato ruolo relativo ad Iva, addizionale regionale comunale Irpef per l'anno di imposta 2013.

Il ricorrente premette che in data 25.01.2017 Equitalia Nord SpA Agente per la Riscossione per la Provincia di Treviso inoltrava a mezzo PEC la cartella impugnata e che dalla lettura della stessa si evince che il sotteso ruolo è stato iscritto per un omesso versamento di imposte derivante da un controlio automatizzato operato sul modello Unico/2014 presentato dal ricorrente per il periodo d'imposta 2013. Sarebbe stato riscontrato un omesso/carente versamento di Iva. Deduce quindi i seguenti motivi di ricorso:

1) Inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto dedotto in giudizio. Parte ricorrente per tale motivo fa presente che la cartella impugnata è stata inviata al medesimo a mezzo PEC. Su tale punto deduce che in base all'art. 26 del D.P.R. 602/73 è consentita la notifica della sola cartella di pagamento via PEC alle ditte individuali. Solleva il dubbio di legittimità costituzionale per tale forma di notifica posto che solo per le categorie indicate nell'art. 26 citato la ricevuta di consegna del certificatore della PEC, inviata all'indirizzo del destinatario, ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata ar indipendentemente dall'effettiva conoscenza della sua esistenza da parte del destinatario, mentre per tutti gli altri contribuenti quali persone fisiche, enti

xin

commerciali e non, associazioni ecc., la notifica deve avvenire con modalità tali da garantire al destinatario il rispetto del diritto di effettiva conoscenza legale degli atti impositivi. Quindi vi sarebbe una presunzione giuridica di conoscenza della cartella di pagamento nella notifica via PEC e ciò indipendentemente dalla prova fisica della ricezione e dall'altro sono previste forme di notifica molto rigorose e quindi vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti destinatari del medesimo atto. Sempre su tale motivo la parte eccepisce l'inesistenza della notifica in quanto:

- non è stato notificato l'originale della cartella bensì una copia informatica priva di attestazione di conformità da parte del Pubblico Ufficiale;
- 2) non è provata l'effettiva consegna al destinatario, ma solo la disponibilità del documento nella casella telematica del contribuente;
- 3) non è provata la data della ricezione, né dell'avvenuta conoscenza giuridica del documento.

Eccepisce altresì che la cartella di pagamento è stata trasmessa in PDF. Contesta che l'atto notificato a mezzo PEC deve essere prodotto da un documento informatico allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avere una estensione del file in ".p7m". Pertanto il solo allegato in forma ".pdf" alla posta certificata non è valido e di conseguenza diò renderebbe illegittima l'intera cartella allegata alla PEC appunto per la presenza di tale formato.

2) Illegittimità dell'atto impugnato per carenza di sottoscrizione;

- 3) Carenza di motivazione dell'atto impugnato anche per omessa allegazione di atti in esso richiamati: omessa notifica di atti presupposti. In particolare omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi;
- 4) Carenza di motivazione dell'atto impugnato: in particolare, omessa motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi richiesti. Illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato e carenza quanto alle pretese accessorie.

Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Agente della riscossione si costituiva con proprie controdeduzioni contestando dettagliatamente i motivi di ricorso e richiedendone il rigetto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che nel caso di specie l'eccezione sollovata dalla parte riguarda preliminarmente le modalità con le quali è stata notificata la cartella di pagamento.

La Commissione osserva che l'art. 26 comma 2 del D.P.R. 602/1973 con riferimento alla notifica di cartelle intervenuta prima dell'1 giugno 2016 ne consentiva la notificazione per posta elettronica certificata con le modalità di cui al DPR 68 del 2005 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della Legge n. 3 del 2003) senza l'applicazione dell'art. 149-bis c.p.c.. La notifica a mezzo pec prevede la ricevuta telematica di consegna della comunicazione, ricevuta di consegna del

4/<sub>2</sub>

certificatore della pec inviata all'indirizzo digitale del destinatario che ha lo stesso valore della ricevuta di ritorno nelle notifiche cartacce che avvengano mediante la raccomandata ar e ciò indipendentemente dalla effettiva conoscenza da parte del destinatario. Nella notificazione oggetto della stessa è il cosiddetto documento informatico così come definito dall'art. 20 comma 1 D.Lgs. n. 82 del 2005 come: "la memorizzazione su supporto informatico e la (sua) trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole dell'art. 71 (del D.Lgs. n. 82 del 2005)".

Il successivo comma 1-bis prevede che "l'inidoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio – restando fermo quanto disposto dal comma 2": comma 2 dell'art. 20 D.Lgs. n. 82 del 2005 citato che, attribuendo valore legale al documento informatico (ed al cartaceo sottostante) con l'identificazione del sottoscrittore, prevede che "il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata e/o digitale formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità e immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'art. 21 co. 2 e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile".

La disciplina della firma elettronica digitale di cui all'art. 71 D.L.gs. n. 82 del 2015 rinvia al DPCons. 22 febbraio 2013. Richiamato l'art. 26, co. 2, D.P.R. n. 602 del 1973, con la posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella di pagamento viene notificato il documento informatico della cartella medesima.

5/7...

Venendo al caso di specie il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento posto in essere dall'Agente della riscossione è un cosiddetto ".pdf". La Commissione pertanto deve nell'ambito di quanto le è delegato dall'art. 20 co. 1-bis D.L.gs. n. 83 del 2005, accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all'originale e se sia valida la firma digitale dell'Esattoria la quale nel caso di specie peraltro è mancante. In base alle norme richiamate e in particolare l'art. 20, co. 2 e 71 del D.L.gs. n. 82 del 2005 la Commissione ritiene che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf senza l'estensione c.d. ".p7m", non sia valida e di conseguenza rende illegittima l'intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato peraltro priva di una sottoscrizione. La cartella inoltre risulta essere priva di conformità all'originale, pari ad una semplice fotocopia.

Solo detta estensione ".p7m" garantisce infatti l'integrità e immodificabilità del documento informatico e dall'altro, in relazione alla firma digitale, consente (a chi riceve la notifica) di identificare l'autore della stessa e quindi la paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima. L'estensione .p7m identifica infatti files sui quali è stata apposta una Firma Digitale mediante apposito software. Una volta apposta una firma digitale, l'estensione .p7m si sommerà a quella del file originario che è stato firmato. Il difetto di detta estensione del file, per i motivi esposti, rende la notifica della cartella non valida e quindi la illegittimità della stessa.

L'accoglimento del ricorso per tali motivi ha da avere carattere assorbente sugli

altri motivi di ricorso sollevati dalla parte.

Stante la novità della questione e la diversità di orientamenti giurisprudenziali in materia, la Commissione ritiene giustificato disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Treviso, lì 27.09.2017

IL GIUDICE RELATORE

Pierantonia fadel

IL PRESIDENTE

Pierluigi Chiarelli